



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2015/08.21/000090-02

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI STOCCAGGIO E SUCCESSIVA LAVORAZIONE DI MATERIALI INERTI CONFERITI, NELLO STABILIMENTO NEL COMUNE DI SANT'ALBANO STURA.

PROPONENTE: ESCAVAZIONE BOSIO PIERO & C. S.A.S., VIA PASCHERETTO N. 28, 12030 MARENE.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 04.05.2021 con prot. n. 28694, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del socio accomandatario della società Escavazione Bosio Piero & C. s.a.s., con sede legale in Via Pascheretto n. 28 a Marene;
- con nota provinciale prot. n. 29348 del 6.05.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 6.05.2021 al 21.06.2020;
- con nota prot. n. 29347 del 6.05.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 37664 del 14.06.2021 l'ASL CN1 ha comunicato che a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, non ha rilevato la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto richiesto.
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 7 luglio 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della modifica di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Modifica dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la variante dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto, attualmente autorizzata con AUA n. 2/2017 del 13/09/2017 rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Sant'Albano Stura.
 2. Dal punto di vista tecnico, la ditta è autorizzata mediante A.U.A. rilasciata tramite Determinazione del Dirigente del Settore Tutela del Territorio n. 2015/08.21/85-01 allegata al

Provvedimento Conclusivo n. 2/2017 dello SUAP del Comune di Sant'Albano Stura, la quale ricomprende al suo interno i seguenti titoli abilitativi:

- Iscrizione n. 503 al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

La ditta effettua attività di messa in riserva [R13] finalizzata al recupero [R5] per le tipologie di rifiuti individuate ai punti 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis dell'Allegato I al D.M. 5/02/1998 e s.m.i.. È intenzione dell'impresa produrre Materie Prime Secondarie dalle terre e rocce da scavo (tipologia 7.31bis) e dai Rifiuti di rocce da cave autorizzate (tipologia 7.2) direttamente nella sede dell'impianto mediante delle fasi interconnesse di vagliatura e frantumazione e successiva verifica analitica.

La ditta nel 2021 è stata oggetto di un sopralluogo da parte dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo che ha riscontrato:

- difformità delle aree di stoccaggio rifiuti rispetto a quanto indicato nella planimetria allegata all'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il cumulo di fresato/granulato di conglomerato bituminoso era a ridosso del cumulo di terre e rocce da scavo, senza separazione tra le due tipologie;
- a fronte di una certificazione di un quantitativo pari al massimo a 13.200 t, la ditta ne ha commercializzate 53.493 t, ovvero che a fronte di 6.000 m³ certificati la ditta ne ha commercializzati almeno 24.315 t. La ditta ha quindi commercializzato granulato di conglomerato bituminoso senza attestarne la conformità alle specifiche di cui alla parte b dell'allegato 1 del D.M. 28.03.2018, n. 69, senza la dichiarazione di conformità di cui all'art. 4 del decreto medesimo.

Sono stati applicati i disposti della Parte sesta-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 318-bis e seguenti. Sono state impartite al contravventore, prescrizioni finalizzate a regolarizzare la situazione, fissando i termini per l'ottemperanza (ad oggi ancora non scaduti e soggetti a verifica successiva).

3. Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a) Gestione rifiuti

È necessario evidenziare che non essendo stati approvati, alla data odierna, decreti ministeriali finalizzati alla definizione dei materiali "end of waste", derivanti dai rifiuti aventi codice EER 170504 (terre e rocce da scavo), né risulta prevista la produzione di materie prime seconde con i suddetti rifiuti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., la valutazione dovrà essere condotta "caso per caso" ai sensi dell'art. 184 ter. In merito si dovrà tenere conto delle "Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 approvate con Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 06/02/2020 Doc. 62/20.

La cessazione della qualifica di rifiuto è un tema che richiede non solo la verifica dell'applicazione della disciplina dettata dalla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e dalle disposizioni nazionali in materia, ma anche di altre norme quali la Direttiva sulle emissioni industriali, il Regolamento sulla spedizione dei rifiuti, il Regolamento REACH e gli standard tecnici del prodotto (ISO, EN, marcatura CE, UNI).

Il materiale ottenuto dal recupero rifiuti dovrà pertanto essere un prodotto a tutti gli effetti, con granulometria e caratteristiche ben definite, del tutto assimilabile a quelli usualmente commercializzati a seguito di attività estrattiva.

Le linee guida citate danno delle specifiche indicazioni in merito alle valutazioni che la ditta dovrà attuare per rispettare quanto previsto dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e quindi le terre e rocce di scavo prodotte dall'impianto dovranno dimostrare che:

- "...a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana..."

anche per quanto riguarda il punto 7.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. la ditta dovrà indicare le descrizioni e dettagli richiesti come per i rifiuti costituiti da terre e rocce di scavo.

b) Rumore

La relazione datata aprile 2021 riguarda la richiesta di verifica assoggettabilità a procedura autorizzativa VIA di attività lavorative già valutate in una precedente verifica AUA.

Per gli aspetti riguardanti l'acustica ambientale, il d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome. I nominativi sono inseriti in una piattaforma denominata ENTECA che comprende tutti i tecnici che possono redigere, valutare ed esprimere valutazioni inerenti all'acustica ambientale.

Nel caso in questione tuttavia, il professionista non redige una nuova valutazione, ma afferma (pagina 37) di considerare valido l'elaborato acustico prodotto nella prima istanza di valutazione AUA del 2015 ed integrato nel 2019.

Tale affermazione deriva dal fatto che non sono state aggiunte nuove sorgenti rumorose e non sono state aumentate neppure le quantità di materiali trattati.

Alla luce di quanto sopra, La ditta dovrà presentare una valutazione di impatto acustico secondo quanto previsto dalla DGR del 2/2/2004 n. 9-11616 considerando tutte le condizioni (movimentazione ruspe, autotreni, e frantumatore) dovute alla maggiore lavorazione di inerti richiesta.

La valutazione dovrà considerare i recettori più prossimi all'area di stoccaggio e valutare i limiti di emissione ed immissione differenziale.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. ric. n. 37664 del 14.06.2021 dell'ASL CN1 in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a. le informazioni fornite nella documentazione agli atti non consentono una puntuale analisi delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni.
- b. non essendo stati approvati, alla data odierna, decreti ministeriali finalizzati alla definizione dei materiali "end of waste", derivanti dai rifiuti aventi codice CER 17 05 04 (terre e rocce da scavo),

né risulta prevista la produzione di materie prime seconde con i suddetti rifiuti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., la valutazione avrebbe dovuto essere condotta "caso per caso" ai sensi dell'art. 184 ter che, al comma 1, recita:

"Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

Il materiale ottenuto dal recupero rifiuti dovrà pertanto essere un prodotto a tutti gli effetti, con granulometria e caratteristiche ben definite, es. sabbia lavata, granulometria x-y, ecc., del tutto assimilabile a quelli usualmente commercializzati a seguito di attività estrattiva.

- c. Non sono state specificate nel dettaglio la gestione e la destinazione degli scarti che inevitabilmente si andranno a originare dall'attività di recupero, valutando i costi e i benefici ambientali delle diverse operazioni in progetto.
- d. Non è stato relazionato in merito alla rispondenza di quanto richiesto con i contenuti delle Linee guida SNPA per l'applicazione dell'"end of waste", approvate del Consiglio Nazionale SNPA il 6 febbraio 2020.
- e. Si sottolinea in merito, che, allo stato attuale, in assenza di normativa tecnica di supporto, non si ritiene assentibile la produzione di materiali aventi la qualifica di "end of waste" per terre e rocce da scavo, con granulometrie miste, non accuratamente selezionate e idonee."

In data 7 luglio 2021, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 42762 del 07.07.2021 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 39377 del 21.06.2021, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa nei paragrafi "a) Gestione rifiuti e b) Rumore"; che rendono necessario analizzare, dettagliare e approfondire tali criticità, al fine di individuare e fissare condizioni atte a minimizzare le ricadute ambientali del recupero dei rifiuti, delle emissioni acustiche e delle emissioni in atmosfera e a garantire il rispetto della normativa.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ASSOGGETTARE** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 04.05.2021 con prot. n. 28694 da parte del socio accomandatario della società Escavazione Bosio Piero & C. s.a.s., con sede legale in Via Pascheretto n. 28 a Marene in quanto, è emerso che l'intervento determinerà potenziali impatti ambientali significativi e negativi, diretti ed indiretti, sui diversi comparti ambientali interferiti, per le per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa nei paragrafi "a) Gestione rifiuti e b) Rumore", nonché nel supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (Allegato n. 1) e nel parere tecnico istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio (Allegato n. 2).
- 2. DI STABILIRE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i. e contestuale autorizzazione ex art. 208 del D. lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.

- 3. DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. (Allegato n. 1), e del parere tecnico istruttorio del Settore Tutela del Territorio (Allegato n. 2), i cui originali sono depositati agli atti del procedimento.
- 4. DI RENDERE NOTO** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale